

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

DECRETO DEL SINDACO

ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI". MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA DGR 27-23223 DEL 24.11.1997 - PROT. 19341/2023

Premesso che

- il Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e la Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 hanno formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in argomento;
- con Decreto Sindacale prot. n. 3985 del 22.03.2022 è stato approvato il sopra citato Accordo. Il Decreto medesimo è stato pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022;
- l'accordo prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2023;
- Con Decreto del Sindaco prot. 6037 del 14 aprile 2023 si approvava la modifica di lieve entità al progetto e la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Richiamato che l'articolo 17 dell'accordo di programma sottoscritto, sancisce che: "Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.".

Preso atto che:

- il Comune di Bagnolo Piemonte con nota del 23.09.2024 ha convocato il Collegio di vigilanza, ai sensi dell'art 9 dell'Accordo medesimo, per la valutazione di una proroga dei termini dell'accordo;
- il Comune di Bagnolo Piemonte, durante il Collegio di vigilanza, ha comunicato che a causa di ritardi nella redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dovuti alla necessità di individuare una nuova localizzazione al laghetto di innevamento, anche al fine di garantire una riduzione dei costi a causa degli aumenti dei prezzi degli ultimi anni, che ha portato alla necessità di procedere con una nuova progettazione in un'ubicazione più idonea per l'intervento e conseguentemente di ritardi legati all'autorizzazione del progetto, per il quale sono in corso l'acquisizione dei pareri di competenza tra cui l'autorizzazione per la concessione al prelievo dell'acqua, non si riuscirà a pervenire alla conclusione dei lavori previsti nell'Accordo entro il 31-12-2024. Per quanto detto, si rende necessario differire la scadenza e prorogare la durata dell'Accordo al 30-09-2026.

Preso atto che:

- il Collegio di vigilanza nella seduta del 23 del mese di settembre, in Torino in modalità telematica – previa convocazione disposta dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. n 15889/2024 del 19.09.2024, ha ritenuto accoglibile la richiesta del Comune di proroga della scadenza dell'Accordo al 30 settembre 2026 in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi sia a causa dell'aumento dei costi, ma soprattutto a causa della necessità di procedere all'individuazione delle soluzioni necessarie alla mitigazione dei costi seppure garantendo le finalità previste dall'accordo;
- la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Il Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

1. È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, nonché dell'art. 17 dell'accordo di programma sottoscritto, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bagnolo Piemonte finalizzato alla realizzazione degli interventi di “Impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski”, sottoscritto dal Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e dalla Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 e pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2026 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento ing. Alex Davico, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Bagnolo Piemonte, 18.11.2024

F.to IL SINDACO
Roberto BALDI



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di Cuneo

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 12031 Bagnolo Piemonte (CN) C.F. - P.I. 00486530041
Tel. 0175/391121 PEC comune.bagnolo.cn@legalmail.it SITO WEB www.comune.bagnolo.cn.it

Prot. 19341/2023

Decreto del Sindaco

ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI". MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA DGR 27-23223 DEL 24.11.1997

Premesso che

- il Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e la Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 hanno formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in argomento;
- con Decreto Sindacale prot. n. 3985 del 22.03.2022 è stato approvato il sopra citato Accordo. Il Decreto medesimo è stato pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022;
- l'accordo prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2023;
- Con Decreto del Sindaco prot. 6037 del 14 aprile 2023 si approvava la modifica di lieve entità al progetto e la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Richiamato che l'articolo 17 dell'accordo di programma sottoscritto, sancisce che: "Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9."

Preso atto che:

- il Comune di Bagnolo Piemonte con nota del 23.09.2024 ha convocato il Collegio di vigilanza, ai sensi dell'art 9 dell'Accordo medesimo, per la valutazione di una proroga dei termini dell'accordo;
- il Comune di Bagnolo Piemonte, durante il Collegio di vigilanza, ha comunicato che a causa di ritardi nella redazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica dovuti alla necessità di individuare una nuova localizzazione al laghetto di innevamento, anche al fine di garantire una riduzione dei costi a causa degli aumenti dei prezzi degli ultimi anni, che ha portato alla necessità di procedere con una nuova progettazione in un'ubicazione più idonea per l'intervento e conseguentemente di ritardi legati all'autorizzazione del progetto, per il quale sono in corso l'acquisizione dei pareri di competenza tra cui l'autorizzazione per la concessione al prelievo dell'acqua, non si riuscirà a pervenire alla conclusione dei lavori

previsti nell'Accordo entro il 31-12-2024. Per quanto detto, si rende necessario differire la scadenza e prorogare la durata dell'Accordo al 30-09-2026.

Preso atto che:

- il Collegio di vigilanza nella seduta del 23 del mese di settembre, in Torino in modalità telematica – previa convocazione disposta dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. n 15889/2024 del 19.09.2024, ha ritenuto accoglibile la richiesta del Comune di proroga della scadenza dell'Accordo al 30 settembre 2026 in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi sia a causa dell'aumento dei costi, ma soprattutto a causa della necessità di procedere all'individuazione delle soluzioni necessarie alla mitigazione dei costi seppure garantendo le finalità previste dall'accordo;
- la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Il Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

1. È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, nonché dell'art. 17 dell'accordo di programma sottoscritto, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bagnolo Piemonte finalizzato alla realizzazione degli interventi di “Impianto di innervamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski”, sottoscritto dal Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e dalla Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 e pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2026 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento ing. Alex Davico, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Bagnolo Piemonte, 18.11.2024

IL SINDACO
Roberto BALDI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U D.P.R. 28/12/2000 n.445 ed del D.Lgs 7/3/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”).